

Conversione mutui ex art. 41 della Legge n. 448/2001.

Documentazione¹ da produrre per l'istruttoria di affidamento ai sensi della Circolare 1307/2024 per la concessione di prestiti destinati alla conversione² di mutui contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 ("Finanziamenti Originari") con intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati ("Intermediari").

A. Domanda di prestito (Mod. EP 222), da cui risulti, tra l'altro, la data di conversione del Finanziamento Originario ("Data di Conversione"), da presentare a CDP almeno 60 (sessanta) giorni³ prima di tale data.

B. Attestazione conversione Finanziamento Originario da parte del Responsabile del Servizio finanziario (Mod. EP 223), da presentare ai fini della domanda del prestito ("Prestito"), da cui risulti:

1. la conferma da parte dell'Ente in merito alla conformità dell'operazione di conversione del Finanziamento Originario con le originarie pattuizioni contrattuali, ovvero, in alternativa, il riscontro positivo dell'Intermediario alla predetta operazione di conversione;
2. che il Finanziamento Originario è stato contratto in conformità alla normativa in materia di ricorso all'indebitamento tempo per tempo applicabile ed è stato destinato:
 - al finanziamento di investimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ("Investimenti"), ovvero
 - alla conversione, ai sensi del comma 2, dell'art. 41, della legge 448/2001 ("Art. 41"), di precedenti mutui che avevano come oggetto il finanziamento di Investimenti;
3. con riferimento all'operazione di conversione, il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41, sulla base delle preliminari valutazioni effettuate.

C. Attestazione condizioni Art. 41 da parte del Responsabile del Servizio finanziario (Mod. EP 224), da presentare ai fini dell'erogazione del Prestito entro il quinto giorno antecedente la Data di Conversione, da cui risulti, con riferimento all'operazione di

¹ La documentazione deve essere inviata a mezzo pec (cdpspa@pec.cdp.it) sulla base delle indicazioni fornite dalla CDP tramite il proprio sito internet (www.cdp.it).

² Ossia alla estinzione anticipata, anche parziale, dei Finanziamenti Originari.

³ La CDP si riserva la facoltà di consentire la presentazione della Domanda entro un termine ridotto rispetto a quello ordinario di 60 giorni.

conversione del Finanziamento Originario, sulla base delle valutazioni effettuate in relazione all'erogazione del Prestito alla Data di Conversione:

1. il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41 e che, in particolare, la conversione del Finanziamento Originario è effettuata sulla base di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente (in tal caso si procederà all'erogazione del prestito);
2. il mancato rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41 (in tal caso non si procederà all'erogazione del prestito con gli effetti previsti nel relativo contratto).
3. che l'importo del Prestito non è superiore al debito residuo del Finanziamento Originario.

D. Attestazione di avvenuta conversione del Finanziamento Originario da parte del Responsabile del Servizio finanziario (Mod. EP 225): da ricevere da parte di CDP entro il decimo giorno successivo alla Data di Conversione, da cui risulti che il rimborso anticipato del Finanziamento Originario è stato effettuato dall'Ente alla Data di Conversione con i proventi rivenienti dal Prestito.

CONDIZIONI PER IL RICORSO AL PRESTITO

I - In relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118:

E. Attestazione da parte del Responsabile del Servizio competente da cui risultino gli estremi della legge regionale di autorizzazione all'effettuazione dell'operazione, accompagnati dall'indicazione dei riferimenti utili all'individuazione nei diversi esercizi di cui al bilancio di previsione triennale, relativo all'anno di contrazione del Prestito, per competenza e, ove previsto, per cassa, delle spese relative al rimborso delle quote capitale ed al pagamento degli interessi del Prestito.

II – Ulteriori attestazioni

F. Attestazione da parte del Responsabile del Servizio competente da cui risulti la non previsione nell'ambito dell'ordinamento regionale di forme di garanzia ulteriori rispetto a quella contrattualmente prevista da CDP, che garantiscano un livello di tutela delle ragioni di credito dell'istituto finanziatore superiore a quello assicurato in favore di CDP.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- G. **Provvedimento autorizzativo** del competente organo dell'Ente, in copia conforme all'originale, relativo alla contrazione del Prestito, da destinare alla conversione del Finanziamento Originario, che dovrà essere puntualmente individuato nello stesso provvedimento.
- H. **Copia dell'ultimo rendiconto regolarmente approvato, nonché copia della relazione predisposta dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti** allegata all'ultima decisione di parifica disponibile, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- I. **Provvedimento a contrattare** dell'organo competente (con allegato lo schema di contratto), in copia conforme all'originale (da trasmettere entro la fase di stipula del contratto).

La CDP si riserva, in ogni caso, di richiedere ulteriore documentazione qualora fosse ritenuta dalla CDP stessa necessaria ai fini dell'istruttoria finalizzata alla concessione del Prestito, con particolare riferimento alla verifica della sostenibilità del debito.